

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

44° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2003

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(885-B) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
* ALBERTI CASELLATI (FI) relatrice	3, 5, 6 e <i>passim</i>
BOBBIO Luigi (AN)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
BOREA (UDC)	12
* CALVI (DS-U)	5, 8, 10 e <i>passim</i>
* CENTARO (FI)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
* PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità	4, 5, 6 e <i>passim</i>
TIRELLI (LP)	15
TOIA (Mar-DL-U)	13
ZANCAN (Verdi-U)	5, 13
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	17

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(885-B) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 885-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 luglio scorso. Ricordo che in quella sede si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Passiamo quindi all'esame degli emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato sono volti a ripristinare il testo originario perché – come ho già evidenziato nel corso della precedente seduta – la nuova formulazione del provvedimento approvata dalla Camera dei deputati ha soppresso una parte da noi tutti considerata importante.

Ricordo a me stessa, ad esempio, che l'articolo 11 del testo approvato al Senato, riguardante le «Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia» (la cui introduzione era stata sollecitata dal senatore Fassone e la cui stesura era stata realizzata in collaborazione fra tutti), è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

Sono state eliminate parti importanti riguardanti i collaboratori di giustizia e le attività sotto copertura, ritenute essenziali proprio per sgominare quelle associazioni criminose che hanno carattere transnazionale; sono state altresì eliminate le ipotesi concernenti la tratta compiuta da una persona, con esclusione di quelle relative ai reati associativi, che comportano «trattamenti di sfavore». Inoltre, per quel che riguarda l'articolo 6, si rischia di ricadere nell'ipotesi di patteggiamento allargato. È stato soppresso anche il «fondo per le misure anti-tratta», necessario per svolgere quell'azione di prevenzione e di assistenza che – a parere di tutti, nel corso della precedente lettura del provvedimento svolta al Senato – renderebbe più completa ed efficace la norma.

Tutti gli emendamenti da me presentati muovono proprio dall'idea di completare la normativa sia sotto il profilo della politica criminale (così

come era stata da noi tutti disegnata), sia sotto il profilo della prevenzione e dell'assistenza alle vittime di reati tanto odiosi.

Signor Presidente, con questo breve intervento ho sostanzialmente già illustrato gli emendamenti 6.2, 6.3, 10.2, 10.0.3, 10.0.4 e 11.100.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, il Governo ritira gli emendamenti 11.1 e 11.2.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente in relazione all'emendamento 10.1: «La 1^a Commissione, esaminato l'emendamento riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, a meno che le modifiche così proposte, ed in particolare quelle che individuano le attività non punibili, siano coordinate con quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale e con le altre disposizioni del disegno di legge in titolo».

Avverto, inoltre, che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 11.100.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.1, 6.5, 10.3 e 10.0.2.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.4.

Intendo riformulare l'emendamento 10.1 sulla base delle indicazioni fornite dalla 1^a Commissione permanente. Questo emendamento è stato da me già illustrato in sede di discussione generale, allorché ho fatto alcuni rilievi sul testo pervenutoci dalla Camera dei deputati in relazione alla questione dell'agente sotto copertura. Il testo in questione sostanzialmente ripristina quello originario licenziato dal Senato, in tema – appunto – di operazioni sotto copertura. Nella forma consiste in una redazione più esplicita dei campi di operatività dell'agente sotto copertura, dei reati sui quali può andare ad incidere la sua attività, delle modalità della condotta e del contenuto delle attività, degli organi giudiziari di riferimento e del richiamo al quadro generale dell'articolo 51 del codice penale.

In sintesi, signor Presidente, l'emendamento 10.1 tende a ripristinare nella materia delle collaborazioni di giustizia il testo licenziato dal Senato in prima lettura per evitare che si possa creare nella vigente legislazione una anomalia circa la possibilità teorica che i soggetti collaborino con la giustizia in questa materia e si trovino completamente esclusi dai trattamenti che la legge riserva ai collaboratori di giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

CENTARO (*FI*). Do per illustrato l'emendamento 6.1.

BOBBIO Luigi (*AN*). Do per illustrati i miei emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.2 ed esprimo parere positivo sugli altri emendamenti presentati all'articolo 6.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente annuncio il voto contrario sugli emendamenti in esame.

ZANCAN (*Verdi-U*). Annuncio il voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Centaro e Bobbio Luigi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla relatrice, identico agli emendamenti 6.4, presentato dal senatore Bobbio Luigi ed altri senatori, e 6.5, presentato dai senatori Centaro e Bobbio Luigi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Gli articoli 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

BOBBIO Luigi (AN). Rinuncio ad illustrare i miei emendamenti.

CENTARO (FI). Do per illustrati i miei emendamenti.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.1 (nuovo testo) in quanto trovo inutile questa riformulazione che tra l'altro potrebbe far nascere qualche problema alla Camera rispetto a un tema che non era stato affrontato. Si tratta infatti di una proposta che riproduce in larga parte il testo, rimodulandolo sulle necessità che derivano da questa nuova fattispecie. Ciò nonostante ritengo preferibile, anche per questioni di opportunità del nuovo passaggio del provvedimento alla Camera dei deputati, che le cose restino come sono.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 10.3.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Il Governo concorda con il parere della relatrice ed invita il senatore Bobbio a ritirare l'emendamento 10.1 (nuovo testo) perché introduce ulteriori modifiche, rispetto al testo già modificato dalla Camera dei deputati, che complicheranno l'*iter* di questa legge. Il mio dunque è un invito accorato al ritiro.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 10.1 (nuovo testo) per le ragioni che intendo illustrare brevemente.

Innanzitutto, non intendo ritirare questo emendamento, che ritengo giusto e necessario, nella misura in cui è giusto e necessario che ognuno faccia le proprie valutazioni anche di ordine politico, oltre che di tecnica legislativa. Credo si debba specificare con grande chiarezza l'opportunità di lasciare agli atti della Commissione traccia di questo tentativo (lo qualifico come tale), che attraverso la mia persona, con il consenso anche degli altri componenti del Gruppo, Alleanza Nazionale compie al fine di arrivare al varo di un testo che in questa materia sia migliore e più tranquillizzante dal punto di vista puramente interpretativo oltre che di immagine politica.

Allo stesso modo, vorrei chiarire con grande forza che, in questo campo, la materia relativa all'attività sotto copertura è effettivamente molto delicata. Va chiarito con altrettanta forza che un testo articolato ed espresso nei suoi contenuti oggettivi ed operativi sarebbe certamente migliore di un testo ermetico, fondato sul semplice rinvio ad altri testi legislativi.

Sottolineo, inoltre, che il testo dell'emendamento in esame non è assolutamente, nella sostanza delle cose (seppure nelle due forme diversificate), aggiuntivo o modificativo: se volessimo fare una sorta di «sbobinatura» del testo ermetico di rinvio licenziato in prima lettura dal Senato, non risulterebbe alcuna differenza. Qui c'è solamente una differenza formale, nella misura in cui, invece di adagiarsi sul ripristino del vecchio testo del Senato, che era di puro rinvio ad altri testi legislativi, si cerca di introdurre una identica disciplina, però *expressis verbis*, cioè declinata in maniera chiara. Ciò, peraltro, risponderebbe alle pur improprie (è bene chiarire anche questo) perplessità che sarebbero state manifestate alla Camera in ordine al primo testo del Senato, cioè alla possibilità di procedere all'attività sotto copertura in quelle determinate materie, e che portarono la Camera dei deputati ad introdurre la prima modifica, con esclusione di quei settori penali come possibili aree di intervento dell'agente sotto copertura.

Credo, dunque, che l'approvazione di questo emendamento non troverebbe alcuna opposizione alla Camera, perché non introdurrebbe variazioni o aggiunte, ma ripristinerebbe soltanto il testo originario licenziato dal Senato, consentendo di avere un testo normativo di chiara lettura, senza spazi d'ombra e possibilità di equivoci interpretativi.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, per noi è importante che il provvedimento in esame venga velocemente approvato dalla Camera dei deputati: il ministro Prestigiacomo, nella precedente seduta, ha affermato che già esiste un accordo in questo senso, al fine di renderne più rapida l'approvazione. Pertanto, se è vera la premessa che l'emendamento ripropone quanto già richiamato dall'articolo, non capisco perché si debba porre la questione. Invito, dunque, i presentatori a ritirare l'emendamento, per non determinare ulteriori problemi. Ripeto che, se l'emendamento non modifica sostanzialmente il contenuto del provvedimento, non si capisce il motivo per cui si debba mantenerlo, piuttosto che eliminarlo, evitando un problema in più.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Bobbio Luigi non ha accolto l'invito al ritiro, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 10.1 (nuovo testo), presentato dal senatore Bobbio Luigi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla relatrice, identico all'emendamento 10.3, presentato dai senatori Centaro e Bobbio Luigi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Anch'io esprimo parere favorevole sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Avverto che se gli emendamenti in esame saranno approvati, si intenderà respinta la soppressione dell'articolo 11 approvata dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Bobbio Luigi e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.0.2, presentato dai senatori Centaro e Bobbio Luigi, e 10.0.3, presentato dalla relatrice.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 10.0.4 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 13 a 15 sono identici rispettivamente agli articoli da 14 a 16 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, abbiamo espresso un voto contrario su tutti gli emendamenti presentati, a prescindere dal loro contenuto.

Come abbiamo già avuto modo di esporre in sede di discussione generale, la nostra posizione si può riassumere nei seguenti termini.

Questo provvedimento ha visto tutte le diverse forze politiche e parlamentari svolgere un'attività di cooperazione; esso, infatti, è sicuramente pregevole, voluto alla fine da tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione e, quindi, è giunto al Senato per essere approvato. Per tale motivo, abbiamo deciso di esaminarlo in sede deliberante.

In occasione della precedente seduta sono rimasto sorpreso per la rapidità di un mutamento che a me è apparso incomprensibile: alcuni colleghi hanno manifestato la volontà di non approvare una legge, che pure aveva ricevuto tanti consensi proprio alla Camera da parte della maggioranza e del Governo, e sarebbe ora legge se non fossero intervenute ulteriori modifiche al testo. In proposito la nostra posizione è stata subito espressa molto chiaramente: questo provvedimento doveva essere approvato così come predisposto dalla Camera dei deputati. Ho colto anche gli accorati appelli del ministro Prestigiacomo affinché le modifiche non fossero tali da impedirne una nuova e rapida approvazione presso la Camera, giacché si tratta di un testo che è stato più e più volte modificato (credo che ormai siamo alla quinta lettura).

In un sistema parlamentare fondato sul meccanismo bicamerale non si possono tollerare letture infinite. Abbiamo avuto modo di valutare il testo più volte e a questo punto l'inserimento di nuove disposizioni (e la stessa cosa vale per la discussione che avremo in tema di «indultino») trovo sia inaccettabile perché penso che tra le forme di rigetto occulto o surrettizio sia compresa anche quella di modificare di volta in volta un testo per impedirne l'approvazione.

Ho considerato le parole del Ministro assolutamente e straordinariamente condivisibili quando alla Camera ha affermato che il provvedimento così come pervenuto dal Senato era stato ulteriormente migliorato, che vi erano problemi di carattere internazionale importanti, che bisognava tenere nella dovuta considerazione la conferenza dell'ONU di Palermo. Ho apprezzato le parole del Ministro soprattutto quando ha dichiarato che bisognava tener conto che stava per iniziare il semestre italiano di Presidenza europea e che questo provvedimento rappresenta un segnale molto positivo per tutti i Paesi europei, perché altri Stati possano seguire la stessa strada. Ricordo anche le parole con le quali il Ministro alla Camera annunciava di essere molto contenta di un voto favorevole rispetto a tale misura di civiltà.

Più volte è stato ripetuto da molti colleghi sia della maggioranza sia dell'opposizione che questa norma rappresenta un passo in avanti nella lotta ad un crimine così efferato e un segno di grande civiltà legislativa da parte nostra. Siamo giunti in questa sede con una elaborazione molto avanzata, ma purtroppo oggi sono stati proposti nuovi emendamenti. Non metto in dubbio la qualità specifica di ogni emendamento, non metto in dubbio neppure la possibilità di migliorare il testo, perché ogni testo è sempre migliorabile, però non posso accettare che una legge fondamentale sia positiva, come più volte gli esponenti della Camera e del Senato

l'hanno definita, possa essere ancora modificata. A me sembra che siamo di fronte ad una sorta di schizofrenia legislativa che nasconde problemi di carattere politico. Ci sono problemi politici? Non so rispondere a questa domanda, però preferisco i problemi politici alla schizofrenia legislativa, perché i problemi politici possono essere superati, mentre dalla schizofrenia legislativa non si guarisce.

In conclusione, così come abbiamo annunciato prima il voto contrario sugli emendamenti, volendo dare un segno tangibile della volontà di approvare il testo come licenziato dalla Camera dei deputati, anche in sede di votazione finale non ci esprimeremo a favore ma ci asterremo dal voto. Vogliamo ribadire con forza quanto sia disdicevole da parte del Senato voler modificare reiteratamente una legge con il fine di migliorarla, nascondendo forse la volontà di non approvarla. Ribadiamo anche l'apprezzamento per l'accorato appello del Ministro nel tentativo di limitare i danni rispetto a quello che potrà accadere, cioè che la Camera non riesca ad approvare velocemente una legge che invece rappresenta un passo importante per il nostro Paese. In questo senso esprimo disagio e anche dissenso nei confronti di quanti hanno voluto operare in questa direzione. Ci asterremo non perché siamo contrari alla legge, ma, proprio in quanto favorevoli, per manifestare il nostro disagio.

CENTARO (*FI*). È una contraddizione.

CALVI (*DS-U*). Non è una contraddizione. Ci asterremo perché non vogliamo modificare ancora questo provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, lei aveva già dichiarato il voto contrario sugli emendamenti, adesso sta dichiarando il voto di astensione sul provvedimento nel suo complesso.

CALVI (*DS-U*). Ho espresso amarezza, disagio e dissenso nei confronti di questi emendamenti, precisando che il problema non è la qualità delle singole proposte modificative, ma la volontà politica che ho intravisto dietro questa nuova pagina di dissenso all'interno della maggioranza e del Governo. Dopo aver votato contro i singoli emendamenti e, nel momento in cui deve essere votata la legge, che abbiamo già approvato alla Camera, ci asterremo dalla votazione proprio perché apprezziamo il testo nel complesso. Inoltre ricordo che il provvedimento è di iniziativa di un parlamentare della nostra parte politica. Noi non vogliamo ancora modificarlo e, di fronte a queste nuove modifiche, la via più coerente da seguire è quella di astenerci dal dare un voto positivo a un testo artatamente modificato.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, apprezzo molto quello che lei ha detto con riferimento soprattutto alla questione politica e al fatto ovvio, ma forse poi non così ovvio, che qualsiasi testo può essere migliorato e quindi anche quello al nostro esame. Lei stesso riconosce implicitamente che i tentativi di migliorarlo si sono conclusi positivamente. Allora, il

punto è stabilire quando, nel bilanciamento degli interessi, convenga perseguire la via del miglioramento e quando convenga seguire quella del consenso politico. Alla Camera dei deputati si è intervenuti su un punto decisivo, sopprimendo la possibilità che vi fosse il più efficace degli strumenti di investigazione e di repressione proprio in riferimento allo sfruttamento della prostituzione minorile, la più ignobile delle condotte.

Il Governo e la maggioranza, in Senato, in questa Commissione, – ed io mi sento di condividere questa posizione – hanno ritenuto che nel bilanciamento dei valori tra fatto politico e perfettibilità del testo, dovesse essere perseguita quest'ultima. Lo dico perché ho trovato quasi incomprensibile la dichiarazione di voto del suo Gruppo che ha contribuito in maniera materiale e decisiva alla costruzione di questo testo. Mi sembra dunque una rinuncia a lavorare fino in fondo per ottenere buoni risultati, quando il Senato – e lo dico anche qui rivendicando un minimo di orgoglio – ha dimostrato di sapere procedere velocemente nella trattazione di questo argomento. Ricordo che il disegno di legge è stato esaminato in prima lettura da questa Commissione nel giro di un mese e mezzo, malgrado qualche indecisione rispetto al voto finale in Aula, e che viene esaminato e licenziato in questa nuova fase nel tempo di 18 giorni dal momento in cui è stato fisicamente assegnato alla nostra Commissione; quindi non mi sembra vi sia alcuna volontà di rallentamento.

CALVI (*DS-U*). Vorrei ribadire che proprio il bilanciamento a cui lei ha fatto cenno aveva determinato questa nostra diversa posizione, perché nel bilanciamento di quei valori abbiamo dato priorità al fatto che fosse data certezza ad una legge nel più breve tempo possibile rispetto a modifiche che non apparivano decisive. Quanto alla velocità dei nostri lavori, credo che tutti dobbiamo apprezzare l'impegno con cui lei, Presidente, ha consentito che il testo fosse velocemente approvato. Il problema è entro quanto tempo verrà di nuovo approvato dalla Camera. Comunque, di fronte alle sue precisazioni, voglio dire che, se il voto di astensione può apparire un elemento che in qualche modo può essere interpretato come dissenso eccessivamente forte rispetto ad una legge che in realtà vogliamo, allora credo che possiamo modificare il nostro atteggiamento con una non partecipazione al voto che deve essere letta in questo modo.

PRESIDENTE. Sono molto soddisfatto che lei abbia riconsiderato la posizione del suo Gruppo in maniera conveniente rispetto alla materia in esame.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame, molto importante e particolarmente complesso.

Ci si è resi conto che le organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, si occupano di questo traffico, e si è costruito un meccanismo particolarmente complesso, introdotto in Senato, con riferimento alle competenze delle direzioni distrettuali e alla possibilità di utilizzare l'efficacis-

simo strumento dei collaboratori di giustizia anche in questa occasione, facendo sì che questo tipo di organizzazione criminale (che poi venga considerata di stampo mafioso o ordinaria) rientri nell'elencazione dell'articolo 51, comma 3-bis, per tutte le norme che ad esso si collegano e che creano un quadro omogeneo.

È evidente che un provvedimento di questo genere non poteva essere licenziato lacunoso, perché il quadro complessivo di riferimento doveva essere coerente. Per tale motivo, ottenuto un modo di sentire unanime rispetto alla parte principale, cioè alla nuova disciplina dei reati di tratta e di riduzione in schiavitù o in servitù, queste norme (certamente di contorno in quanto processuali, ma comunque di particolare importanza ed efficacia nella repressione) dovevano necessariamente rientrare nella previsione. Diversamente, avremmo predisposto un provvedimento dotato di un immediato effetto annuncio, ma privo di adeguata efficacia operativa sul campo. A questo punto, è meglio che trascorra una settimana o un mese in più e prevedere strumenti efficaci.

Mi sarei aspettato dal Gruppo dei Democratici di sinistra un voto di astensione sugli emendamenti presentati. Infatti, nel momento in cui si esprime un voto contrario sull'inserzione dell'articolo 51, comma 3-bis, e sugli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, non ci si rende conto, per il riferimento che ad essi fanno altre norme, che in tal modo si preclude la possibilità che dal patteggiamento allargato siano esclusi reati odiosi come la tratta delle persone e la riduzione in schiavitù. Questa è una responsabilità politica sostanziale, che non rientra nella posizione politica complessiva. Per tale motivo, un voto di astensione sarebbe stato più idoneo.

Questo provvedimento deve essere licenziato con la massima attenzione ed i numerosi passaggi danno conto di un dibattito serio e concreto; dimostrano che la legge varata non avrà solo un effetto annuncio ma cercherà anche di risolvere i problemi, salvo poi verificare le eventuali discrasie. Pertanto, penso che non possa che essere salutato in maniera positiva il tentativo di risolvere all'origine le discrasie, a noi già note, anche se ciò ha fatto perdere del tempo e ha reso necessari numerosi passaggi.

Sono certo che la Camera dei deputati procederà all'esame del provvedimento con la stessa rapidità della Commissione giustizia del Senato, licenziando un testo che avrà realmente una efficacia operativa e che non dovrà essere modificato a breve, proprio per le mancanze già riscontrate.

BOREA (*UDC*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo UDC, condividendo i rilievi mossi dal senatore Centaro e dal presidente Antonino Caruso.

Non esiste alcun problema politico; la maggioranza è stata compatta nell'esame del provvedimento e gli emendamenti approvati sono stati ritenuti migliorativi del testo.

Auspichiamo, dunque, una rapida approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo sul provvedimento in esame.

Sono state mosse pur giuste rimostranze in merito ad un bicameralismo assolutamente imperfetto, qual è quello che abbiamo verificato in questa circostanza: la terza lettura ha «modificato le modifiche» della seconda lettura, dimostrando che quest'ultima è stata completamente errata.

Rilevo comunque l'assoluta contraddittorietà dell'osservazione del senatore Centaro che, dopo aver appoggiato la legge relativa al cosiddetto patteggiamento allargato, ora sottolinea la necessità di escludere i reati di cui al disegno di legge in esame dall'ambito di applicazione di quella legge; egli si lamenta del fatto che qualche bue esca dalla stalla dopo che ne è stata aperta la porta: semmai, il vizio stava prima!

CENTARO (*FI*). Era stato escluso l'articolo 51, comma 3-bis...

ZANCAN (*Verdi-U*). Non si doveva proprio aprire la stalla, senatore Centaro, e lei sa che battaglia abbiamo fatto per non aprirla indecentemente!

PRESIDENTE. Senatore Zancan, la prego di considerare che stiamo lavorando presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

ZANCAN (*Verdi-U*). Torniamo, dunque, in Commissione giustizia e usiamo pure la parola «stalla», perché il termine si conviene a quella porcheria che è il patteggiamento allargato.

Dopo aver – appunto – rilevato l'incongruità dell'osservazione svolta dal senatore Centaro, dichiaro che le ragioni di sostanza, alla base di questo provvedimento, mi convincono ad esprimere un voto fermo e deciso a favore del disegno di legge in esame.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'impegno mostrato su questo tema da tutto il Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo è così esplicito, continuo e documentato che certamente nessuno potrà interpretare il dissenso sugli emendamenti esaminati come una volontà di ridurre la portata significativa del provvedimento.

Come abbiamo evidenziato in numerose sedi, l'assenza di questo provvedimento nella nostra legislazione crea un problema molto grave rispetto all'effettiva possibilità di disporre degli strumenti che consentono di lottare contro i trafficanti e di punirli laddove, con molta fatica (me ne rendo conto), vengono presi ed assicurati alla giustizia.

La figura particolarmente odiosa e criminale di questo tipo di reato ci ha portato sempre a privilegiare, tra il perfezionamento della norma e la possibilità di avere in Italia una legge vigente al riguardo, quest'ultimo aspetto, certamente considerando la necessità di una norma comunque valida e capace di assicurare, per il suo articolato, sufficienti strumenti di contrasto al traffico degli esseri umani e alla riduzione in schiavitù.

Osservo che questo provvedimento poteva essere in vigore già da una settimana o quanto meno da oggi: ecco perché abbiamo espresso il nostro dissenso rispetto ad una azione di miglioramento posta in essere attraverso la presentazione di emendamenti. L'abbiamo fatto non perché non crediamo che i collaboratori di giustizia e quelle particolari figure di cui ci si può avvalere anche per i reati di pedofilia e di sfruttamento dei minori a fini sessuali, con azioni sotto copertura, possano agire per assicurare alla giustizia questi criminali, ma nella convinzione che, stando così le cose ed esaminando ciò che è avvenuto alla Camera, non è stato il Parlamento ma il Governo a chiedere in modo esplicito la presentazione di proposte emendative o comunque a porre in atto un orientamento delle posizioni.

Prima di tutto, quindi, esprimiamo la preoccupazione che, se vi fosse coerenza da parte del Governo (in questo caso, speriamo in una incoerenza), nella persona del Ministro della giustizia o dei suoi collaboratori Sottosegretari, nella persona del Ministro dell'interno o dei suoi collaboratori Sottosegretari, e nella persona del Ministro dell'economia e delle finanze o dei suoi collaboratori Sottosegretari per la parte finanziaria, si verificherebbe un altro *stop* a questa proposta di legge.

Tutta l'opposizione, come ha dimostrato anche con le azioni precedenti, è come voi (non oso dire di più) interessata a conseguire questo risultato. La preoccupazione è che con questa sorta di «ping-pong» dovuto al bicameralismo non si affrontino i nodi delle reali e complessive posizioni del Governo (non solo quelle del ministro Prestigiacomo, che certamente vuole questa legge, ma anche quelle dell'Esecutivo in tutte le sue rappresentanze) e, pertanto, oggi si compirebbe un ulteriore «passaggio» che potrebbe non essere il penultimo (rispetto all'ultimo rapido della Camera), ma rischierebbe soltanto di costituire un ulteriore freno alla rapida approvazione del provvedimento.

Con questo non voglio affermare che non abbiate la volontà politica di approvare il provvedimento, ma che vi assumete la responsabilità politica di ritardarne l'approvazione, non so se per la necessità di contrastarlo o per altri motivi. E lo fate in un momento in cui l'Italia è alla guida dell'intera Europa, una Europa che ha fatto del contrasto alla immigrazione clandestina e ai delitti in esame uno dei punti i fondamentali del semestre che in questo momento l'Italia è chiamata a guidare senza avere le carte in regola. Il fatto che ci troviamo a fine luglio è importante perché, se si perderà il treno dell'ultima settimana di luglio per approvare il provvedimento alla Camera, dovremo rinviare tutto alla fine di settembre.

Per questo credo che il Governo debba impegnarsi per l'approvazione del provvedimento, che anche io posso ritenere migliorabile per quanto riguarda le possibilità investigative e gli strumenti a disposizione e per quanto riguarda la riserva dell'articolo 18 sulla separatezza dei fondi. Credo e temo però che anche in questo caso possa essere il Ministero del tesoro ad avere l'ultima parola; spero non sia così, ma per questo occorre un impegno comune di tutti. Abbiamo voluto sottolineare le vostre responsabilità votando contro gli emendamenti approvati. Ciò nonostante, poiché riteniamo che comunque il valore della legge sia predominante,

vorremmo vederla approvata subito, anche se imperfetta. Oltretutto non credo che alla Camera dei deputati vi siano parlamentari più preparati di noi. So che magari il pensiero dei deputati è lo stesso nei nostri confronti, ma non amo questo tipo di giochi, voglio sottrarmi a queste primazie dei due rami del Parlamento e, poiché vogliamo questa legge ma non abbiamo poteri in materia di calendario dei lavori parlamentari, non sta a noi prendere la decisione giusta. Comunque, per il significato profondo di questa legge, chiedo al Ministro di impegnarsi, garantendo la nostra collaborazione, per quel poco che contiamo, nella scelta del calendario. Chiediamo al Ministro di attivarsi e di assicurarci che l'*iter* di questa legge si concluda alla Camera in Commissione in sede legislativa la settimana prossima. È un invito pressante, non mancherà il nostro appoggio per una approvazione più rapida possibile prima della pausa estiva. Signor Ministro, quando lei incontrerà i suoi colleghi di Governo andrà a mani vuote se non verrà preso l'impegno di approvare il testo il prima possibile.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole sul provvedimento in esame, facendo notare che la schizofrenia legislativa non è solo di questa maggioranza, ma anche di chi si accinge a votare un provvedimento di clemenza che non preveda queste tipologie di reati. Mi riferisco alle forze politiche che, mentre approvano il disegno di legge in titolo, sono disposte ad accettare che del cosiddetto indultino possano beneficiare anche i responsabili di alcuni dei gravi reati dal disegno di legge medesimo presi in considerazione. Se c'è schizofrenia, non c'è solo da parte nostra.

BOBBIO Luigi (*AN*). Annuncio il voto favorevole della mia parte politica. Si tratta di una legge il cui spirito il Gruppo di Alleanza Nazionale condivide in maniera totale e ci auguriamo che l'applicazione pratica possa arrivare a reprimere efficacemente questo fenomeno. Vorrei ricordare, dal punto di vista politico, che l'Italia è capofila di quella corrente europea che porta avanti la lotta all'immigrazione clandestina e a questi fenomeni criminali: ricordo la legge Bossi-Fini sull'immigrazione già in vigore e aggiungo il disegno di legge di cui stiamo discutendo oggi. Entrambi i provvedimenti portano la firma del Parlamento italiano, quindi figuriamoci se qualcuno può pensare che noi siamo in retroguardia su queste battaglie; al contrario, siamo una avanguardia.

I rilievi e le insinuazioni della senatore Calvi e della senatrice Toia credo non possano essere mossi nei confronti di questa maggioranza, ma si attaglino al comportamento della Camera dei deputati. Non è giusto né esatto né generoso dire che le modifiche della Camera sono state di matrice governativa, perché nel comportamento della Camera c'è stato il concorso delle opposizioni: per fare un nome, il comportamento dell'onorevole Finocchiaro è stato decisivo nell'approvazione di modifiche che hanno permesso di consumare in quella sede un ritardo immotivato perché basato su modifiche al testo del Senato inutili e dannose alla completa chiarezza del testo.

La grande esperienza politica del senatore Calvi non lo abilita a tentare di stravolgere politicamente i fatti e a tentare di trarre da questo travisamento un risultato politico. La realtà è che la maggioranza tenta ancora una volta disperatamente di licenziare il miglior testo possibile e non di ostacolare la legge. Non vogliamo un testo qualunque esso sia, quello che ci divide non è la schizofrenia legislativa, che peraltro voi ben conoscete: infatti mi è facile andare con la memoria ai problemi derivanti dalle norme sul rito abbreviato e sull'ergastolo, effettivamente esempi di vera schizofrenia legislativa. La divisione si riscontra tra la vostra volontà di approvare una legge qualunque essa sia senza badare alla applicabilità e la nostra volontà di approvare un testo buono e tecnicamente valido. Votare un cattivo testo può voler dire vanificare in concreto lo spirito legislativo e l'intenzione di questo provvedimento e credo di poter dire che almeno noi a questi risultati non siamo abituati. Come Gruppo ci rallegriamo dell'intenzione di non voto espressa dal senatore Calvi e ci auguriamo che l'onorevole Finocchiaro guidi il suo Gruppo ad un atteggiamento di eguale responsabilità politica come non ha fatto nell'ultima lettura del testo alla Camera dei deputati.

ALBERTI CASELLATI, *relatrice*. Mi sembra sia stato detto tutto. Anch'io mi sono chiesta se è meglio votare una legge qualunque, oppure, avendo presente l'obiettivo di questo provvedimento, se valga la pena di migliorarla. Noi l'abbiamo costruita tenendo conto dei profili di politica criminale assenti nella seconda lettura. La riflessione è stata lunga e questo è un testo composto con le mani di tutti e non del relatore o della maggioranza o dell'opposizione, proprio perché c'erano delle carenze che riguardavano i collaboratori di giustizia e le attività sotto copertura. Eliminare oggi questa parte significa vanificare la portata innovativa e la completezza del testo che il Senato aveva realizzato e che ci è stato di nuovo trasmesso dalla Camera in modo carente. Mi associo ai rilievi di tutti e vorrei insistere perché fosse approvato all'unanimità.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Voglio ringraziare il Presidente e tutti i membri della Commissione per aver autorizzato la sede legislativa e per la pazienza dimostrata e spero di non dover tornare di nuovo in Commissione per riesaminare questo provvedimento.

PRESIDENTE. La posizione espressa dal senatore Calvi mi sembra inequivoca. Quindi non potrà esserci voto unanime.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 885-B

approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

Misure contro la tratta di persone**Articoli da 1 a 6**

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 600 del codice penale)

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600. - *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)*. – Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 601 del codice penale)

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 601. - *(Tratta di persone)*. – Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 602 del codice penale)

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 602. - *(Acquisto e alienazione di schiavi)*. – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 416 del codice penale)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma».

Art. 5.

(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale)

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quinqües*.

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, e 600-*quinqües*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, le parole: «, 600, 601 e 602» sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «416, sesto comma,»;

c) all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel numero 7-*bis*), sono inserite dopo le parole: «dagli articoli» la seguente: «600,» e dopo la parola: «601,» la seguente: «602,».

2. Le disposizioni previste nelle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non si applicano ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

6.1

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 51, comma 3-*bis* dopo le parole: "di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, comma 6, 600, 601, 602"».

6.2

LA RELATRICE

*Al comma 1 alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole di cui agli articoli 416-*bis*» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602».*

6.3

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

6.4

BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

6.5

CENTARO, BOBBIO Luigi

Sopprimere il comma 2.

Articoli da 7 a 10**Art. 7.**

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «513-bis, 575,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dagli articoli», sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le parole: «416-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma 1, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenni, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni)

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della

legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Attività sotto copertura)

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ad esclusione dell'articolo 600-bis, qualora la condotta criminosa venga svolta in forma associativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.

2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

EMENDAMENTI

10.1 (nuovo testo)

BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 1-ter, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal libro secondo, Titolo XII, Capo III, Sezione I del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare siti nelle reti di comunicazione, per realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

1-ter. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal

Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza. L'esito dell'operazione deve essere immediatamente comunicato all'organo che ne ha disposto l'esecuzione.

1-quater. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.

1-quinquies. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

1-sexies. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51 del codice penale».

10.1

BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal libro secondo, Titolo XII, Capo III, Sezione I del medesimo codice nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

1-bis. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

1-*ter*. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

1-*quater*. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.

1-*quinqüies*. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati».

10.2

LA RELATRICE

Al comma 1 sostituire le parole: «ad esclusione dell'articolo 600-bis, qualora la condotta criminosa venga svolta in forma associativa» con le altre: «nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».

10.3

CENTARO, BOBBIO Luigi

Al comma 1 sostituire le parole: «ad esclusione dell'articolo 600-bis, qualora la condotta criminosa venga svolta in forma associativa» con le altre: «nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».

EMENDAMENTI TENDENTI A INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone
che collaborano con la giustizia)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3"».

10.0.2

CENTARO, BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone
che collaborano con la giustizia)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-*nonies* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3"».

10.0.3

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, e 600-*quinquies* del codice penale".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-*nonies* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3"».

10.0.4

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni relative a persone che collaborano con la giustizia)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-*nonies* del citato decreto-legge n. 8 del 1991, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei de-

litti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3"».

Articolo 11

Art. 11.

(Fondo per le misure anti-tratta)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnati i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del medesimo articolo.

EMENDAMENTI

11.100

LA RELATRICE

Al comma 3 sostituire la parola: «assegnati», con le seguenti: «assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché».

Dopo il comma 3 è conseguentemente aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 80, comma 17, lettera *m*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18". Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato».

11.1

IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire le parole: «sono assegnati» con le seguenti: «sono assegnate le risorse di cui al comma 4 nonché».

11.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma aggiuntiva di 5.164.569 euro, a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 5.165.569 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio, 1998 n. 286.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Articolo da 12 a 15

Art. 12.

(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Misure per la prevenzione)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 14.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».

4. All'articolo 600-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

5. L'articolo 600-*septies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*septies*. - (*Confisca e pene accessorie*). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive».

6. Al primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-*bis*, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-*bis*, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-*bis*, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-*ter*, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

